COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

n. 2 del 05.04.2023	**OGGETTO: ADESIONE AL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO – ART. 243 – BIS DEL D. LGS. 267/2000 E S.M.I.**

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **05** del mese di **APRILE alle ore 16:54** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in prima convocazione straordinaria e pubblica.
Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presente (SI- NO)
1	MIRARCHI Vincenzo	SINDACO	SI
2	BATTAGLIA Marziale	VICE-SINDACO	SI
3	AUGUSTO Saverio	Consigliere	SI
4	BEVIVINO Alberto	Consigliere	SI
5	BONELLI Gessica	ASSESSORE	SI
6	PROCOPIO Marziale	Consigliere	NO
7	CAMPANELLA Giuseppe Cristiano	Consigliere	SI
8	ELIA Emanuela	Consigliere	NO
9	MAIUOLO Daniele	Consigliere	SI
10	PIRRITANO Salvatore	Consigliere	SI
11	SCICCHITANO Gennaro	Consigliere	SI
	Consiglieri assegnati n. 10 oltre il Sindaco Consiglieri in carica n. 10 oltre il Sindaco	Presenti n. 9 Assenti n. 2	

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Samuela Egiziano, che provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede la seduta il **Presidente del Consiglio, Sig. Giuseppe Cristiano Campanella** il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la grave situazione finanziaria in cui versa il Comune, manifestatasi attraverso l'impossibilità ad adempiere a molti pagamenti, a causa di debiti pregressi che generano continue procedure esecutive contro il Comune, per effetto delle quali è impossibile garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legge nelle modalità stabilite dai principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Preso atto delle seguenti criticità delle finanze comunali, di seguito illustrate nel dettaglio:
A) Debiti fuori bilancio (già compresi entro B) € 744.077,21;
B) Maggiori passività pregresse € 2.275.828,05;
C) Debiti correnti non pagati € 67.857,99;
Totale massa passiva € 2.343.686,04;

Preso atto inoltre che:

a) nonostante i provvedimenti adottati dall'amministrazione attualmente in carica volti al contenimento delle spese, l'Ente non è in grado fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso che il loro ammontare risulta eccessivo in relazione alle entrate comunali correnti;
b) allo stato attuale, l'Ente subisce una grave carenza di liquidità ed è costretto a ricorrere costantemente all'anticipazione di tesoreria fino al suo limite massimo;
c) le situazioni precedentemente descritte espongono l'Ente al rischio di dissesto finanziario;
d) il ricorso alla procedura di riequilibrio si configura come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 193 e 194 del TUEL che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni, detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata variabile da quattro a vent'anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
e) detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché ad un monitoraggio del suo stato di attuazione; nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima

consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;

f) solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6 del TUEL, l'Ente può accedere ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito;

Preso atto delle seguenti criticità delle finanze comunali, di seguito illustrate nel seguente prospetto di dettaglio:

n.	Creditore	Capitale	Spese e Interessi 20%	Totale	Tipo: DFB - MPP - Altro
1	Patrocini Legali Avv. XXXXX	€ 150.000,00	€ 30.000,00	€ 180.000,00	DFB
2	SIGE Depurazione	€ 39.600,00		€ 39.600,00	DFB
3	IBI DONDI Depurazione	€ 92.358,86	€ 121.509,44	€ 213.868,30	DFB
4	Scutieri Costruzioni Sentenza	€ 29.652,47	€ 15.000,00	€ 44.652,47	DFB
5	Sentenza somme Officine Gest. Legali ATO	€ 32.540,91		€ 32.540,91	DFB
6	Emmedue srl ATO	€ 26.814,33		€ 26.814,33	DFB
7	Mediazione Danno XXXXX Zona PIP	€ 35.000,00		€ 35.000,00	DFB
8	Varano Gildo	€ 27.000,00		€ 27.000,00	DFB
9	Banca Sistema	€ 67.883,00	€ 13.576,60	€ 81.459,60	DFB
10	ENEL	€ 356.072,92		€ 356.072,92	MPP
11	Poste Italiane	€ 14.181,61		€ 14.181,61	MPP
12	Banca Farma Factoring (Debito Heracom tutto +	€ 564.834,00		€ 564.834,00	MPP
13	Calabria·Swim-Race (Piscina)	€ 26.818,00	€ 5.363,60	€ 32.181,60	DFB
14	Cacia (Risarcimento danno Incidente)	€ 25.800,00	€ 5.160,00	€ 30.960,00	DFB
15	Regione Acqua e altre cartelle (TRSU)	€ 444.199,14		€ 444.199,14	MPP
16	Energia +	€ 127.052,64	€ 25.410,53	€ 152.463,17	MPP
17	MEA	€ 67.857,99		€ 67.857,99	Debito corrente
		€ 2.127.665,87	€ 216.020,17	€ 2.343.686,04	

MMP	€ 2.275.828,05
DFB	€ 744.077,21
DC	€ 67.857,99

Preso atto pertanto che, allo stato, lo squilibrio complessivo dell'Ente è tale da non rendere sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 243 – bis del TUEL, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Ritenuto, altresì, che la stessa appare necessaria ed opportuna nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi di un'eventuale procedura di dissesto finanziario;

Dato atto, ai sensi del sopra richiamato art. 243 – bis del TUEL, che:

- entro cinque giorni dalla data della sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo competente e al Ministero dell'Interno;
- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243 – quater, commi 1 e 3, TUEL;
- alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo;
- entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della suddetta delibera, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico – finanziario;
- la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo piano e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	**Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale**
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

Rilevato che:

- la durata massima del piano di riequilibrio potrà essere la seguente:

DURATA MASSIMA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO	
Massa passiva stimata inizialmente	*€ 2.343.686,04*
Impegni titolo I ultimo rendiconto (2021)	*€ 1.425.205,31*
Rapporto massa passiva / Impegni spesa titolo I	*164%*
Durata massima del piano di riequilibrio finanziario in anni	*20*

- il piano di riequilibrio deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
    a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
    b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
    c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
    d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
- ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del TUEL e che, per il finanziamento degli stessi debiti, l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

Visto che, in base all'art. 243 –bis, comma 8 del TUEL, *"Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:*

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) *può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243 – ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio."*;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 243 – bis, comma 9 del TUEL, *"In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 – ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:*

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

c – bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.";

***Processo verbale**: introduce il Sindaco, che pensa sia doveroso fare una premessa sull'importanza del punto all'ordine del giorno, in quanto si mette un punto fermo sulla situazione economico-finanziaria dell'ente. Ringrazia i dipendenti dell'Area finanziaria per l'attività svolta, relativa ad una puntuale ricognizione di debiti con i creditori, di cui la parte cospicua è (costituita dal) debito relativo all'energia elettrica. Si auspica di evitare la fase del dissesto finanziario. Ringrazia i creditori che hanno aderito all'invito di mediazione. Sottolinea che il dissesto avrebbe viceversa portato ad una gestione di un altro organismo, e che si cercherà di giungere al più presto alla chiusura della procedura di riequilibrio. Ripassa la parola al Presidente del Consiglio, che dà la parola all'Assessore Battaglia, il quale (evidenzia) la mancata liquidità di cassa a causa della mancata riscossione dei tributi. Il Comune ha due anticipazioni di (liquidità), e qualora ci fosse*

stata la possibilità (se ne sarebbe contratta un'altra). Illustra la questione dell'enorme mole del contenzioso e che, con l'istituzione dell'Avvocatura (comunale) si è riusciti a contenere i costi.
La procedura di riequilibrio è (realizzata) in quanto è volontà dell'Amministrazione; non sono squilibri creati da questa Amministrazione; non sono acquisti di beni e servizi fatti in mancanza dell'avvenuta imputazione ad impegni di spesa; si tratta di eventi imprevedibili. Ringrazia l'ufficio finanziario per l'attività svolta, volta all'accertamento del debito reale. Il tentativo di transazione con i creditori è stato fatto per andare loro incontro ed evitare il dissesto finanziario. Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio verrà fatto a seguito della procedura di riequilibrio. Quindi anche i creditori che non hanno aderito attualmente (verranno ricontattati). Operazione Baiocco – operazione geniale a costo zero, volta alla rivalutazione in zona residenziale, che permetterà introiti volti al pagamento dei debiti e anche la trasformazione della zona PIP, in questo caso per trasformare il diritto di superficie in (diritto di) proprietà. L'Amministrazione affronta questa situazione anche a causa del costo dell'energia elettrica, anche per le scuole, gli stabili di Isca superiore e marina. Si tratta di situazioni non semplici. L'Amministrazione contatterà nuovamente i creditori. L'intenzione è quella di evitare il dissesto finanziario. La procedura di riequilibrio evita pignoramenti al Comune da parte dei creditori. Conclude ringraziando nuovamente il Responsabile dell'Area finanziaria. Ringrazia il Sindaco per la delega ricevuta. Altro problema è (l'obiettivo di maggiore gettito) rispetto al dato consolidato dei tributi. Il Presidente passa la parola al Responsabile dell'Area finanziaria, il quale illustra i dati che sono riportati in deliberazione. Illustra che ci si sta' impegnando per evitare il disastro che si avrebbe con il commissariamento del debito. Sarebbe un danno per imprese che hanno lavorato per il comune. Le trattative con i creditori sono state fatte – alcune con successo. Con l'approvazione del piano si farà distinzione tra debiti fuori bilancio (DFB) e maggiori passività pregresse (MPP); successivamente ci sarà l'approvazione del debito fuori bilancio, al fine di rendere la documentazione alla Corte dei Conti. Si sperava di evitare la procedura di riequilibrio con maggiori introiti, non avvenuti a causa anche del COVID. Grazie ai beni immobili, il piano di riequilibrio sarà meno doloroso di quello che dovrebbe essere. Ora si passerà all'analisi dei residui attivi e passivi, eliminando i crediti non concreti, così da ripianare il disavanzo.

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. **Di fare** ricorso, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243 – bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, per la durata di dieci anni;
2. **Di precisare** che il numero degli abitanti del Comune di Isca sullo Ionio al 31.12.2021 è di 1.491;
3. **Di inviare** entro cinque giorni dall'approvazione la presente deliberazione alla Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per la Regione Calabria e al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale;
4. **Di impegnare** il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata di 10 anni, compreso quello in corso, corredato dal parere dell'organo di revisione economico – finanziario;
5. **Di dare atto** che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data della presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243 – quater, commi 1 e 3 del TUEL;
6. **Di notificare** la presente deliberazione al Tesoriere comunale – Banca di Credito Cooperativo di Montepaone.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **"ADESIONE AL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO – ART. 243 – BIS DEL D. LGS. 267/2000 E S.M.I."** esprime **Parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Isca sullo Ionio, 30.03.2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Vincenzo Larocca

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Giuseppe Cristiano CAMPANELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Samuela EGIZIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Elettronico del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T. U. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Isca sullo Ionio, 05/04/2023

D'ORDINE DEL SEGRETARIO
f.to Santa Carmela Procopio

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

☐ E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data _____ (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio).

Isca sullo Ionio, 05/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Samuela Egiziano

Ai sensi dell'art. 18 del D. P. R. 28/12/2000, N. 45

SI CERTIFICA

Che la presente copia è conforme all'atto originale presso questo Ufficio

Isca sullo Ionio, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Samuela Egiziano